



Disciplinare di gara

I SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Stazione Unica Appaltante – Centrale Unica di Committenza

Sede legale: Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE) - C.F./P.I. 02337870352

Tel +39.0522.764284 e-mail: sua@tresinarosecchia.it PEC: unione@pec.tresinarosecchia.it

Sito istituzionale: www.tresinarosecchia.it

Numero protocollo e data acquisiti dal sistema

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOPRA SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO COMPRENDE 5 (CINQUE) CAMPI DA PADEL COPERTI DA REALIZZARSI PRESSO IL TERRITORIO DI SCANDIANO

- CIG: A03F37C4DE

- CUI: S00441150356202300013

Stazione Appaltante – Autorità Responsabile della procedura di gara

Unione Tresinaro Secchia - Centrale Unica di Committenza

Sede legale e operativa: Corso Vallisneri, n. 6, 42019 Scandiano (RE)

Telefono 0522 764284

Responsabile della Procedura di gara: dott.ssa Rossana Miceli - Centrale Unica di Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia - E-mail: sua@tresinarosecchia.it PEC: unione@pec.tresinarosecchia.it

Indirizzo principale (URL): <http://www.tresinarosecchia.it>

Amministrazione Committente

Comune di Scandiano - IV Settore Promozione Culturale E Attrattività Del Territorio

Sede: Piazza Libertà, n. 6 - 42019 Scandiano (RE)

E- mail: cultura@comune.scandiano.re.it; PEC: scandiano@cert.provincia.re.it

Telefono 0522 764 257 – 764 252

Responsabile unico del Procedimento: Dott.ssa Francesca Mattioli – Dirigente del IV Settore Promozione Culturale E Attrattività Del Territorio del Comune di Scandiano

Indirizzo principale (URL): <https://www.comune.scandiano.re.it/>

Indice generale

Premesse	4
1. Piattaforma Telematica	4
1.1. La Piattaforma telematica di negoziazione	4
1.2. Dotazioni Tecniche	5
1.3. Registrazione	1
2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni	1
2.1 Documentazione di gara	1
2.1. Chiarimenti	1
2.3 Comunicazioni	1
3. Oggetto della concessione e durata	2
3.1 Oggetto della concessione	2
3.2 Durata della concessione	2
4. Valore della concessione e dell'investimento - id e categorie di progettazione, classi e categorie di lavori - finanziamento	2
4.1 Valore della concessione e dell'investimento	2
4.2 Importo servizi di ingegneria e architettura – id e categorie di progettazione	2
4.3 Importo, classi e categorie di lavori	2
4.4 CCNL di riferimento e modalita' di finanziamento	2
4.5 Revisione prezzi	3
5. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione	3
6. Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione	4
6.1 Requisiti generali	4
6.2 Requisiti di idoneità professionale comuni a concessionari, esecutori lavori e per i servizi attinenti all'architettura e ingegneria	4
6.3 Requisiti dei concessionari	5
6.4 Requisiti speciali di qualificazione per i lavori	5
6.5 Requisiti per i servizi attinenti all'architettura e ingegneria	5
6.5.1 Requisiti di idoneità e del gruppo di lavoro	5
6.5.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale : servizi di ingegneria espletati nel decennio antecedente la pubblicazione del bando	5
7. Avalimento	8
8. Subappalto	9
9. Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici	9
10. Garanzia provvisoria	9
11. Pagamento del contributo a favore dell'anac	9
12. Sopralluogo	9
13. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara	10
13.1 Modalità telematica di presentazione	10
13.2 Regole generali per la presentazione dell'offerta e sua vincolatività	10
14. Soccorso istruttorio	10
15. Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa	40
15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura	40
15.1.2. Sottoscrizione della domanda di partecipazione	41
15.1.3 Eventuale procura	42
15.1.4 Modalità di pagamento del bollo	42
15.2 Documento di gara unico europeo - dgue	42
15.3 Dichiarazioni integrative	43
15.3.1 Dichiarazioni relative ai requisiti ed integrative al dgue del concorrente : modello allegato 3	43
15.3.2 Dichiarazioni integrative per consorziata ausiliaria, cooptata, progettista indicato: modello allegato 4	44

15.3.3 Dichiarazioni da rendere da parte degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del d.lgs. 21 gennaio 2019, n. 14	46
15.4 Documentazione in caso di avvalimento	46
15.5 Documentazione in caso di cooptata	47
15.6 Documentazione a corredo	47
15.7 Documentazione ulteriore per i soggetti associati.....	50
16. Offerta tecnica.....	55
17. Offerta economica - Piano economico finanziario asseverato e schema convenzione.....	55
17.1 Piano economico – finanziario asseverato.....	55
17.2 Schema di convenzione.....	56
17.3 Sottoscrizione dell'offerta economica e degli ulteriori documenti richiesti	56
18. Criterio di aggiudicazione	57
18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	57
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.....	58
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica.....	59
18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi	59
19. Svolgimento delle operazioni di gara	65
20. Commissione giudicatrice.....	65
21. Verifica documentazione amministrativa.....	66
22. Apertura e valutazione delle offerte tecniche ed economiche	66
23. Verifica di anomalia delle offerte.....	62
24. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto	63
25. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione	64
26. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.....	64
27. Codice di comportamento	65
28. Accesso agli atti	65
29. Definizione delle controversie	65
30. Trattamento dei dati personali	65
31. Norme e rinvio	66

Premesso

che l'operazione economica del PPP (Partenariato-Pubblico-Privato), può realizzarsi attraverso diversi "tipi" contrattuali, tra i quali la figura eminente è la concessione;

che ai sensi dell'art. 174 comma 1 del D.Lgs. n°36 del 31.03.2023, il partenariato pubblico-privato è un'operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche: a) tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico; b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima; c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione; d) il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato.

che il presente Disciplinare di gara (di seguito, "**Disciplinare**") costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, "**Bando**"), con cui è stata indetta la presente procedura ex articolo 71, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 (di seguito, "**Codice**").

Ai sensi dell'art. 13 comma 6, le definizioni del Codice sono contenute nell'Allegato I.1.;

che il presente Disciplinare è redatto secondo le disposizioni normative di cui al D.lgs. n°36/2023 ed in particolare ai sensi degli artt. 176 e ss. e, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione, alle modalità di compilazione e di presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura per l'affidamento in concessione della progettazione, finanziamento, costruzione e gestione di un impianto sportivo comprendente 5 (cinque) campi da padel coperti da realizzarsi presso il territorio di Scandiano, per la durata complessiva di anni 15 (quindici);

che l'appalto è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al Decreto ministeriale 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" (GURI n.183 del 6-8-2022).

che il IV Settore Promozione Culturale E Attrattività Del Territorio - con Determinazione a contrarre n. 700 del 18/12/2023 a firma del Dirigente, ha stabilito di procedere all'attivazione di una procedura aperta per l'affidamento in concessione della "progettazione, finanziamento, costruzione e gestione di un impianto sportivo comprendente 5 (cinque) campi da padel coperti" da realizzarsi presso il territorio del Comune di Scandiano.

che la procedura di gara è stata indetta con Determinazione n. 1217 del 20/12/2023 del I Settore dell'Unione Tresinaro Secchia.

che l'affidamento avverrà mediante procedura aperta mediante pubblicazione di un apposito bando di Concessione ai sensi ex art. 182 del D.lgs. n. 36/2023 con il criterio l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 185 c. 1 dello stesso Decreto (in seguito Codice).

La durata prevista del presente procedimento, ai sensi dell'art. 17, comma 3 e dell'Allegato I.3 comma 1 del Codice, è pari a nove mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste nel medesimo allegato;

Luogo di esecuzione e sedi del Servizio: **Comune di Scandiano** – codice Nuts:ITH53

1. Piattaforma Telematica

1.1. La Piattaforma telematica di negoziazione

Ai sensi dell'articolo 225, comma 2 del D.lgs. 36/2023, la presente procedura è svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 18 aprile 2019, n. 50: "Codice dei contratti pubblici", modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (successivamente denominato "Codice"). Dal primo gennaio 2024, acquisterà efficacia, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 225, comma 2 del D.lgs.36/2023 la Piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'art. 25 del Decreto predetto.

Per l'espletamento della presente gara, la Centrale di Committenza dell'Unione Tresinaro Secchia si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 58 del Codice. Il funzionamento della Piattaforma SATER – Sistema per gli Acquisti telematici dell'Emilia Romagna – avviene nel rispetto della legislazione vigente.

L'utilizzo di SATER comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara e nel regolamento di utilizzo del sistema, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni su SATER.

L'utilizzo di SATER avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo di SATER. La Centrale di committenza non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento a SATER;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In caso di mancato funzionamento di SATER o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Centrale di Committenza può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento di SATER e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina, <https://unione-tresinaro-secchia.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/> nella sezione "bandi di gara e contratti" dove sono accessibili il Bando e il Disciplinare di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Centrale di committenza si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del

malfunzionamento. La Piattaforma SATER garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma SATER è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito di SATER sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo di SATER è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'utilizzo e il funzionamento di SATER avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emiliaromagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti> che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. SATER è sempre accessibile all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale> ic/ e raggiungibile anche tramite il portale dell'Agenzia Intercent-ER <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

1.2. Dotazioni Tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto su SATER;
- b) disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 48 del Codice dell'Amministrazione Digitale, ovvero, in caso di operatori economici aventi sede in altri Stati, possedere un indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05).

1.3. Registrazione

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione a SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Per poter presentare offerta è necessario accedere a SATER. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico; l'identificazione può avvenire mediante le credenziali rilasciate al momento della registrazione ovvero tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o tramite carta di identità elettronica.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso a SATER possono essere effettuate tramite Call Center che risponde ai numeri 800 810 799 (rete fissa) e 089 9712796 (rete mobile e dall'estero), lun-ven, ore 9-13 e 14-18.

2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

2.1 Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) a.Capitolato speciale
- b.Piano economico Finanziario (PEF)
- c.Relazione illustrativa
- d.Schema di concessione
- e.Cronoprogramma
- f.Stima massima della spesa
- g.Matrice dei rischi
- h.Tav01 planimetria di inquadramento
- i.Tav02 planimetria progetto
- l.Tav03 estratto mappa catastale

2) Bando ed il Disciplinare di gara e relativi allegati costituiti da:

- Allegato 1 - Domanda di partecipazione;
- Allegato 2 - DGUE;
- Allegato 3 - Dichiarazioni relative ai requisiti e integrativi al DGUE del concorrente;
- Allegato 4 - Dichiarazioni integrative al DGUE dell'Impresa consorziata esecutrice (o che presta i requisiti)/ Impresa ausiliaria/Impresa cooptata/progettista indicato;
- Allegato 5– Elenco requisiti art. 28 All. II.12;
- Allegato 6 – Autocertificazione assolvimento imposta di bollo”;
- Allegato 7 - dichiarazioni in materia di accesso;
- Modulo R – scheda referenze professionali;
- Modulo OT – Tempi di Esecuzione;
- Modulo Offerta economica

Il Bando di gara è stato a è stato trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea in data 18/12/2023 ed è in pubblicazione sulla G.U.R.I., G.U.R.I. - V Serie Speciale - Contratti Pubblici, n. 147 del 22/12/2023, nell'albo pretorio on-line dell'Ente, sul sito del Sistema informativo Telematico dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture della Regione Emilia-Romagna (SITAR) e per estratto è pubblicato su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale .

La documentazione di gara come sopra elencata è disponibile con accesso gratuito, illimitato e diretto su SATER al seguente indirizzo: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-impres/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti> “sezione bandi e avvisi altri Enti”, nonché sul sito della Stazione unica appaltante/Centrale Unica di Committenza: <http://www.tresinarosecchia.it> “sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti”.

Disciplinare di gara

3) “Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” sottoscritto dal Comune di Scandiano presso la Prefettura di Reggio Emilia in data 28 ottobre 2011 e ss.mm.ii. pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo http://www.prefettura.it/reggioemilia/contenuti/Enti_locali-10498.htm

4) Protocollo d'intesa contro il lavoro nero ed irregolare e l'evasione contributiva degli appalti di opere e lavori pubblici” sottoscritto dai Comuni della Provincia di Reggio Emilia in data 23/10/2006 pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo <https://www.provincia.re.it/wp-content/uploads/2021/11/Protocollo-dintesa-lavoro-nero.pdf>

5) **Codice di Comportamento** : Codice di comportamento dei dipendenti di cui al D.P.R. n. 62/2013, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione e dei Comuni afferenti, approvato con Deliberazione n. 27 del 30 marzo 2021 della Giunta dell'Unione Tresinaro Secchia (scaricabili all'indirizzo: <https://www.tresinarosecchia.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/>)

La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l'accettazione della documentazione progettuale e di gara nonché delle norme di legge e dei regolamenti in materia.

Al fine di una corretta presentazione delle offerte, si invitano le ditte partecipanti a verificare di essere in possesso di tutta la documentazione progettuale e di gara, a prenderne attenta visione ed a utilizzare i facsimili predisposti dalla Centrale di Committenza.

2.1. Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti, sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante la piattaforma telematica SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/> da inoltrare entro le **ore 12:00 del 19/01/2024** in via telematica attraverso la sezione riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 159, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte ovvero entro la giornata del 28/12/2023, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul sito di Intercenter-ER – Sezione Bandi altri Enti al link https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/search_bandi_form nella sezione dedicata alla presente procedura. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici che hanno formulato il quesito, una segnalazione di avviso. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato ovvero con modalità diverse da quella sopra indicata. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione di SATER

N.B. Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il già menzionato sito di SATER.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono esclusivamente tramite la Piattaforma e sono accessibili nell'apposita sezione. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Se l'operatore economico, in fase di registrazione alla piattaforma, ha utilizzato un indirizzo diverso da quello di cui ai predetti indici, elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 20; avvengono presso la Piattaforma.

Le richieste di accesso agli atti e le relative risposte sono effettuate attraverso il Sistema secondo le modalità indicate nelle guide all'utilizzo della piattaforma SATER "Richiesta di accesso agli atti" accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazioni dovranno essere tempestivamente segnalati alla Centrale di committenza; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3. OGGETTO CONCESSIONE E DURATA

3.1 Oggetto della concessione

L'oggetto del presente affidamento attiene a una concessione di lavori e servizi che non può essere scomposto in più lotti funzionali o prestazionali in quanto costituente un lotto funzionale unitario, non frazionabile senza compromettere l'efficacia complessiva e l'economicità della gestione della procedura. Fermo restando gli obblighi del Concessionario previsti in tutti gli elaborati oggetto della gara e dell'offerta presentata, sono oggetto della concessione le seguenti prestazioni, meglio individuate negli elaborati di progetto posti a base di gara.

La concessione ha per oggetto la progettazione, finanziamento, costruzione e gestione di un impianto sportivo comprendente 5 (cinque) campi da Padel coperti, secondo i criteri previsti dalla Federazione internazionale Padel (FIP) al fine di valorizzare il patrimonio comunale, dare impulso alle attività giovanili, sportive e sociali e differenziare e potenziare l'offerta sportiva sul territorio. Oggetto della presente concessione è altresì la gestione in esclusiva di tale area sportiva e ricettiva, attività compatibile con la destinazione d'uso di tali strutture.

n.	Descrizione servizi	CPV	P(principale)/S(secondario)
1	“Servizi di gestione di impianti sportivi”	92610000-0	P
2	“Lavori di costruzione di impianti sportivi”	45212200-8	S

Il Comune concede al concessionario il terreno di proprietà comunale censito catastalmente come di seguito specificato:

a) Fg. 38 particella 364 sub. 1 in parte, così come individuato nella planimetria allegata al presente atto, ubicato tra viale della Repubblica e via Togliatti

L’Ufficio Tecnico, con apposito verbale, consegnerà l’area dopo che il concessionario avrà provveduto alla presentazione di apposito frazionamento.

Quanto sopra ceduto viene trasferito ed accettato nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, a corpo e non a misura, con tutti gli annessi e connessi, adiacenze, dipendenze e pertinenze, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive nulla escluso od eccettuato.

Il Concedente garantisce la piena titolarità, l’assoluta disponibilità e la completa libertà di quanto ceduto, da pesi, vincoli, privilegi anche fiscali, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, esonerando le parti e l’ufficio rogante da ogni responsabilità al riguardo volendo in caso contrario risponderne come per legge.

Nessun obbligo finanziario deriva al Comune per l’esecuzione dei lavori e per la successiva attività di gestione delle strutture, il cui rischio operativo incombe in capo al Concessionario.

In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività:

- a) la predisposizione del Progetto Esecutivo dell’Opera;
- b) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione e gestione dell’Opera oltre che la gestione dell’impianto nel suo complesso;
- c) l’esecuzione dei lavori a regola d’arte e predisposizione del Progetto Esecutivo. I lavori, si articolano in: - Opere generali dell’impianto; - Edificio spogliatoi/servizi igienici/club house; - n. 5 campi da padel; - n. 2 tendostrutture; - Tribune per il pubblico; - Impianto di riscaldamento a servizio dell’edificio spogliatoi; - Impianto elettrico.
- d) la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria dell’impianto previste, programmate o comunque necessarie a garantire la funzionalità e disponibilità del medesimo impianto e delle sue parti in relazione al ciclo di vita e per tutta la durata della Concessione;
- e) la gestione dell’Attività sportiva e l’erogazione dei servizi dedotti nel presente Contratto, da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione in conformità a quanto stabilito in forza del Contratto stesso e dei relativi allegati e/o documenti richiamati.

Le attività di cui sopra devono essere realizzate in conformità alle previsioni del Contratto e dei documenti contrattuali.

La documentazione tecnica correlata all’esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è - e resta - di esclusiva proprietà del Concedente.

3.2 DURATA DELLA CONCESSIONE

Disciplinare di gara

Ai sensi dell'art. 178 del Codice, la concessione di cui al presente disciplinare ha una durata di anni 15 (undici), decorrenti dalla stipula della presente Convenzione ovvero, se antecedente in quanto sussistenti i relativi presupposti di legge, dalla data di consegna al Concessionario, con contestuale verbalizzazione in contraddittorio tra le Parti.

L'Ente concedente si riserva la facoltà di anticipare l'esecuzione dell'attività di progettazione e verifica del progetto esecutivo a far data dall'aggiudicazione.

Nel suddetto periodo di validità della concessione sono ricompresi i tempi di progettazione (salvo esercizio della facoltà di anticipare tale attività rispetto alla stipula della convenzione) e realizzazione delle opere a supporto e miglioramento del servizio, nello specifico:

- **Progettazione esecutiva e verifica: 40 (quaranta) giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione**, o dall'aggiudicazione in caso di esecuzione anticipata;

- **Esecuzione lavori: 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla stipula della convenzione e comunque a partire dalla disponibilità delle aree, o dall'approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta Comunale, ove successiva.

I lavori dovranno essere eseguiti secondo l'articolazione stabilita nel cronoprogramma di progetto a base di gara o secondo la diversa articolazione offerta dal concorrente in sede di gara.

La durata della Concessione non potrà essere estesa, salvo che ciò sia consentito dalla normativa in vigore al momento del verificarsi del fatto che ne causa la necessità o l'opportunità, comunque previo accordo fra Concedente e Concessionario, o per il verificarsi delle specifiche circostanze previste nello schema di convenzione.

4. VALORE DELLA CONCESSIONE E DELL'INVESTIMENTO - ID E CATEGORIE DI PROGETTAZIONE, CLASSI E CATEGORIE DI LAVORI - FINANZIAMENTO

4.1 VALORE DELLA CONCESSIONE E DELL'INVESTIMENTO

La controprestazione a favore del Concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto di affidamento in Concessione, fatto salvo il canone di disponibilità spettante al medesimo Concessionario, come di seguito previsto.

Ai sensi dell'art. 179 del Codice, il valore complessivo della concessione è costituito dal fatturato stimato totale del Concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, riferito a tutte le attività oggetto di affidamento. Tale importo è di € 6.337.095,00 come dettagliatamente riportato nell'allegato PEF.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a zero in quanto nell'impianto di gestione non è presente personale comunale e pertanto non sussistono rischi di interferenza.

La concessione prevede un investimento di capitale privato pari a € 1.172.997,20 iva inclusa (come desumibile dal PEF)

Il Concessionario dovrà versare un **canone di concessione a favore del Comune di Scandiano, oggetto di offerta al rialzo, posto come variabile economica a base di gara e stimato in € 10.000,00 annui (oltre iva).**

Tale corrispettivo, dovrà essere corrisposto annualmente in due rate, la prima pari al 50% entro il mese di dicembre e la seconda pari al restante 50% entro il mese di aprile dell'anno successivo.

Il corrispettivo annuo sarà indicizzato annualmente e secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di agosto dell'anno precedente.

4.2 IMPORTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA – ID E CATEGORIE DI PROGETTAZIONE

L'importo, per progettazione esecutiva completa, verifica della progettazione da parte di soggetto abilitato, supporto alla Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ammonta ad € 77.423,09 (+ Iva).

ID E CATEGORIE DI PROGETTAZIONE:

Tabella n. 2 –Categorie, ID e tariffe

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado	Costo	Parametri
	Codice	Descrizione	Complessità <<G>>	Categorie(€) <<V>>	Base <<P>>
EDILIZIA	E.11	<i>Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice</i>	0,95	392.313,6	8,788%
STRUTTURE	S.03	<i>Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.</i>	0,95	342.613,6	9,111%
IMPIANTI	IA.01	<i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio</i>	0,75	108.306,8	12,686%

Si specifica che i costi relativi alla sicurezza sono pari a 0 (zero), considerato che i servizi di architettura e ingegneria che si affidano sono di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.

La prestazione principale è quella relativa alla categoria e ID "E.11 – Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice".

4.3 IMPORTO, CLASSI E CATEGORIE DI LAVORI

L'importo complessivo dei lavori funzionali al servizio ammonta ad € 843.234,00 (al netto dell'IVA di legge e degli imprevisti pari ad € 16.864,68) comprensivo dei Costi della Manodopera, ammontanti ad € 225.960,00 e dei costi per la sicurezza, di cui al D. Lgs.81/2008, ammontanti ad € 16.534,00, come riportato nella seguente tabella:

CUP I65B23000400007

n.	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO
1.	Importo lavori	€ 826.700,00
2.	Costo manodopera	€ 225.960,00
3.	Oneri per la sicurezza	€ 16.534,00
Totale lavori		€ 843.234,00
	Imprevisti	€ 16.864,68
	Iva al 10%	€ 86.009,87
Totale		€ 946.108,55

L'intervento si compone di lavorazioni di categoria OG1 (categoria prevalente), OS6 e OS24 (categorie scorporabili), come da seguente tabella:

Categori a	Classifica	Qualificazion e obbligatoria	Importo totale delle lavorazion i	%	Prevalente/scorporabil e	Subappaltabile (si/no) (%)
OG1	CL.II	SI	412.700,0 0 Di cui oneri della sicurezza € 7.000,00	48,94 %	Prevalente	subappaltabil e con il limite 49,99%
OS6	CL.II	NO	322.200,0	38,21	Scorporabile	Subappaltabil

			0	%		e per Intero Subappalto facoltativo: per le parti subappaltate obbligo di qualificazione nella categoria prevalente
			Di cui oneri della sicurezza € 6.200,00			
OS24	CL. I oppure art. 28, comma 1 dell'allegato II.12 al D.Lgs.36/23	SI	108.334,00	12,8%	Scorporabile	Subappaltabil e per Intero Subappalto necessario (qualificante) in carenza di adeguata attestazione SOA: per le parti subappaltate obbligo di qualificazione nella categoria prevalente
			Di cui oneri della sicurezza € 3.334,00			
Totali lavori		€ 843.234,00		100%		OG 1 - CL. III

Il costo della manodopera ammonta ad € 225.960,00.

Subappalto

È ammesso il subappalto della categoria prevalente OG1 nella misura massima del 49,99% dell'importo della categoria.

Le categorie scorporabili OS6 e OS24 sono totalmente subappaltabili.

Ai sensi dell'art. 119, co. 17, e dell'art. 188 del D. Lgs 36/2023, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto le seguenti macro-opere:

- realizzazione dei campi da padel e loro copertura;

In quanto le relative lavorazioni riguardano specifiche caratteristiche della concessione e non possono essere ulteriormente frazionate per non inficiare il grado di qualità delle opere; questa indicazione inoltre risulta necessaria per ridurre il numero di imprese esecutrici e garantire così un maggior grado di sicurezza in ambiente di lavoro.

Si precisa che la categoria scorporabile OS24 è a qualificazione obbligatoria e, ai sensi dell'art.12, comma 2, lettera b), del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 (convertito dalla legge n. 80/2014), l'affidatario non può eseguirla se privo della relativa qualificazione.

Qualora il concorrente, singolo o raggruppato, non possieda la qualificazione in tale categoria (o non la copra per l'intero importo e non intenda ricorrere all'avvalimento) dovrà obbligarsi al subappalto della stessa (c.d. "subappalto qualificante"), anche per l'intero importo, ad impresa in possesso della relativa qualificazione, coprendo il requisito mancante con la categoria prevalente: si anticipa che in tale caso la dichiarazione di subappalto deve essere resa in sede di gara a pena di esclusione. Per quanto riguarda le lavorazioni di cui alla categoria a qualificazione NON obbligatoria OS6 (scorporabili in quanto di importo superiore al 10% dell'importo dei lavori e ad € 150.000,00) non vi è obbligo di specifica qualificazione del concorrente (potendo le relative lavorazioni essere eseguite dall'affidatario anche se privo della relativa qualificazione) e il concorrente può qualificarsi anche mediante il possesso dell'attestazione SOA nella categoria prevalente per importo adeguato comprensivo anche dell'importo della categoria scorporabile non posseduta. In caso di subappalto, quindi, la relativa dichiarazione deve essere resa in sede di gara al solo fine della successiva autorizzazione (subappalto facoltativo).

4.4 CCNL DI RIFERIMENTO E MODALITA' DI FINANZIAMENTO

A norma dell'art. 11, co. 2, d.lgs. n. 36/2023, al personale impiegato nella presente concessione verrà applicato:

- **per i servizi (attività prevalente della concessione):** il trattamento previsto dal "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Impianti Sportivi e Attività Sportive", in vigore dal primo settembre 2022, o da altro contratto purché garantisca le stesse tutele;
- **per i lavori:** il trattamento previsto dal "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle PMI (piccole medie imprese) ed imprese artigiane del settore edilizia ed affini" in vigore dal primo maggio 2021, o da altro contratto purché garantisca le stesse tutele.

Il presente intervento è interamente finanziato da privati.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dal Comune (art. 11, comma 3, del D.lgs. 36/2023).

Il differente contratto eventualmente applicato va indicato dal concorrente nella Dichiarazione integrativa al DGUE di cui Allegato 3.

Qualora l'O.E. indichi un CCNL diverso rispetto a quello indicato dall'Amministrazione, potrà allegare alla già menzionata dichiarazione un'attestazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare immediatamente il subprocedimento di verifica.

Costo Oneri della Sicurezza

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (zero) in quanto la concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte del Concessionario non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici e non è necessario redigere il D.U.V.R.I..

Per tutti gli altri rischi sulla sicurezza non riferibili alle interferenze, resta immutato l'obbligo a carico dell'operatore economico di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere

all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

L'impresa in particolare dovrà:

- istruire e responsabilizzare il proprio personale sulla prevenzione dei rischi di infortunio, attraverso formazione e addestramento adeguati, nella rigorosa osservanza da parte dello stesso di tutte le norme di sicurezza;
- adottare tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai servizi e di terzi;
- fornire a tutto il proprio personale impiegato nel servizio, i dispositivi di protezione individuale.

4.5 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT di cui all'art. 60, comma 3, lettera b del Codice.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Limitatamente ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, possono partecipare gli operatori economici di cui all'art. 66, comma 1, del Codice.

Gli operatori economici di cui sopra possono partecipare alla presente gara purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 lett. d) del Codice (consorzi stabili) che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, 4 periodo del Codice, **la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d)** (unicità del centro decisionale) sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso, ai sensi dell'art. 68, comma 14, ricorrendo la presunzione di imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale** (partecipazione plurima):

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:

Disciplinare di gara

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

A) requisiti generali di cui agli articoli 94 ss del Codice, nonché gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente;

B) requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 e di cui all'Allegato II.12 del Codice;

C) requisiti del concessionario di cui all'art. 33 dell'Allegato II.12 del Codice;

D) requisiti previsti per i progettisti di cui agli artt. 34 e ss. dell'Allegato II.12 del Codice; ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Codice e dell'art. 30, comma 5, dell'All. II.12 del Codice, i requisiti dei progettisti devono essere posseduti dalle imprese attestata per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'art. 66, comma 1, del Codice; gli operatori economici attestati per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i predetti requisiti attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del Codice laddove gli stessi requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione;

E) requisiti speciali di qualificazione per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, costituiti dal possesso di **attestazione SOA** in corso di validità per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere e **della certificazione del sistema di qualità aziendale** (con esclusione delle classifiche I e II). La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la prova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti generali devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti generali sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e, **ai sensi dell'art. 67, comma 3 del Codice, dalle consorziate che prestano in requisiti.**

Ciascun progettista indicato, anche se soggetto esterno all'operatore economico e non qualificabile come concorrente, deve attestare il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94 e ss del Codice **tramite presentazione del Modello Allegato 3- Dichiarazione integrativa al DGUE e del DGUE**

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Costituisce altresì causa di esclusione:

- Sono esclusi gli operatori che non sono in regola con gli adempimenti in materia di disabili di cui L.68/99;
- Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE COMUNI A CONCESSIONARI, ESECUTORI LAVORI E PER I SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E INGEGNERIA

Costituisce requisito di idoneità l'iscrizione nel Registro delle Imprese, oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di affidamento; per l'operatore economico di altro stato membro, non residente in Italia è richiesta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, il requisito deve essere dimostrato da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate per la tipologia di prestazione (principale o secondaria) che rispettivamente verrà eseguita.

Si precisa che il possesso di tale requisito non è richiesto per il/i soggetto/i non avente/i forma societaria che svolgerà/svolgeranno i servizi di ingegneria. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.3 REQUISITI DEI CONCESSIONARI

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 100 co. 4 d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 33 allegato II.12 al codice) i concorrenti, devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) **fatturato medio** relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento e, dunque, ad € **105.598,00**

b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento e, dunque, **ad € 52.799,00;**

c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento e, dunque, **ad € 52.799,00;**

d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento e, dunque, **ad € 21.119,60.**

In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d), il concessionario deve possedere i requisiti previsti dalle lettere a) e b), in misura doppia.

Il requisito previsto dalla lettera b) può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto. qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti complessivamente fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento deve possedere una percentuale non inferiore al 10 per cento dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b).

6.4 REQUISITI SPECIALI DI QUALIFICAZIONE PER I LAVORI

Ai sensi degli art. 100 , comma 4, del Codice, degli articoli 2, 4 e 30 dell'allegato II.12 al medesimo codice, nonché dell'art. 12 co. 2 del D.L. 47/2014 (convertito in L. n. 80/2014), e del D.M. 248/2016, (tuttora vigenti ai sensi dell'art. 226 co. 5 del Codice), il concorrente deve essere in possesso, a pena di esclusione, di:

I) attestazione, rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

Il concorrente, singolo o riunito, potrà qualificarsi ai sensi dell'art. 30 dell'allegato II.12 al Codice, **alternativamente**, mediante possesso dei requisiti economico - finanziari e tecnico – organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori oppure dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi, e quindi mediante:

A) possesso dell'attestazione di qualificazione SOA nella categoria prevalente OG1 per l'importo totale dei lavori (classifica III), con obbligo di subappalto necessario (qualificante) per la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS24 non posseduta (o non posseduta per l'intero importo richiesto dal bando); il concorrente che ricorra al subappalto qualificante dovrà rendere specifica dichiarazione nel **"Allegato 3 - Dichiarazioni integrative al DGUE del concorrente"** (oppure, in alternativa, rendere apposita dichiarazione, da inserire nella documentazione amministrativa), nella quale si obbliga a subappaltare la quota delle lavorazioni della categoria scorporabile per la quale non è qualificato. In caso di R.T.I. la dichiarazione di subappalto obbligatorio (qualificante) dovrà essere resa dalla mandataria;
OPPURE

B) possesso dell'attestazione di qualificazione SOA nella categoria prevalente OG1 - classifica II, o superiore, e nella categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS24 - classifica I o superiore;

O ANCORA

C) possesso di attestazioni di qualificazione SOA:

- nella categoria prevalente OG1 - classifica III, o superiore;
- nella categoria scorporabile a qualificazione NON obbligatoria OS6 - classifica II o superiore;
- nella categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS24 - classifica I o superiore, o, in alternativa, mediante il possesso dei requisiti di ordine tecnico organizzativi di cui all'art. 28, comma 1, lett. a), b) e c) dell'Allegato II.12 al Codice.

Ai fini di cui sopra si precisa che i concorrenti potranno beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, il beneficio dell'incremento della classifica di qualificazione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che la stessa risulti qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Qualora il concorrente si qualifichi nella categoria **scorporabile OS24** con i requisiti di cui **all'art. 28, comma 1, lett. a), b) e c) dell'Allegato II.12 al Codice**, in sede di gara il possesso dei predetti requisiti dovrà essere oggetto di apposita autodichiarazione da parte del concorrente, da rendersi preferibilmente mediante il modulo messo a disposizione della Stazione appaltante denominato "**Allegato 5 - Elenco requisiti art. 28 Allegato II.12**". L'utilizzo di tale modulo non è obbligatorio, potendo il concorrente utilizzarne altro, purché con lo stesso vengano rese le medesime dichiarazioni.

Precisazione con riferimento alla validità dell'attestazione SOA

Nell'ipotesi in cui, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sia scaduto il quinquennio di validità della attestazione SOA, ovvero il triennio per la verifica intermedia, l'impresa potrà partecipare alla gara purché sia stata attivata nei termini di legge (cfr. rispettivamente artt. 16, comma 5 e 17, comma 1 dell'allegato II.12 al d.lgs. 36/2023)¹, la procedura per il rinnovo o la verifica triennale della SOA, la relativa documentazione dovrà essere inserita nella piattaforma SATER. In tali fattispecie l'eventuale aggiudicazione è subordinata all'esito positivo del rinnovo/verifica

II) certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati.

Ai sensi dell'art. 4 dell'allegato II.12, ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, a esclusione delle classifiche I e II.

Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA; nell'ipotesi in cui l'attestato SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, perché non ancora aggiornato, il concorrente

¹ L'art. 16, comma 5 dell'allegato II.12 al d.lgs. 36/2023, in tema di rinnovo quinquennale dell'attestazione SOA, stabilisce che "Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione"; per quanto riguarda la verifica triennale di mantenimento, l'art. 17, comma 1 del citato allegato II.12 al d.lgs. 36/2023 prevede che "In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo".

Disciplinare di gara

dovrà indicare nel DGUE gli estremi della certificazione in corso di validità posseduta. Si precisa che l'attestazione SOA sarà acquisita direttamente dalla Stazione appaltante tramite consultazione della banca dati ANAC relativa all'"Elenco delle Imprese qualificate".

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito della certificazione deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati, ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II^a o inferiore.

Indicazioni per gli operatori esteri

Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.12 al Codice, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati membri la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del codice.

Indicazioni sui requisiti di partecipazione per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lettere e), f) ed g) del Codice devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.2 e il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.4.

I requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.2. devono essere posseduti da ciascun soggetto componente il raggruppamento, consorzio, e da ciascuna impresa aderente al contratto di rete e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68 , comma 13 del Codice.

Il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.4, fermo il principio secondo cui la suddivisione delle quote di esecuzione tra le imprese facenti parte del raggruppamento deve essere effettuata entro il limite dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuna, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Il raggruppamento deve comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola, **ferma restando, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 11 del Codice, la necessità che l'esecutore sia un possessore dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.**

Ai sensi dell'art. 68, comma 11 del Codice e dell'articolo 30 comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice stesso, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

INDICAZIONI PER LE IMPRESE COOPTATE

Ai sensi dell'art. 68, comma 12 del Codice e dell'art. 30, comma 4 dell'Allegato II.12 al Codice, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al paragrafo 6.4, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

INDICAZIONI SUI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER CONSORZI DI SOCIETÀ COOPERATIVE

(ART 65, COMMA 2 , LETTERA B) DEL CODICE) PER CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE (ART 65, COMMA 2 , LETTERA C) DEL CODICE) E I CONSORZI STABILI (ART 45, COMMA 2, LETTERA D) DEL CODICE)

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.2 e il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.4.

I requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.2. devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna impresa consorziata indicata come esecutrice delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.4 deve essere soddisfatto dal consorzio medesimo. Ai fini della validità, si precisa che l'attestazione SOA del consorzio stabile deve avere una data di "scadenza intermedia" in corso di validità.

Pertanto i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro la data di scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta, l'adeguamento del proprio attestato. Il concorrente dovrà, in tal caso, allegare alla documentazione di gara, l'adeguata prova documentale della richiesta.

6.5 REQUISITI PER I SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E INGEGNERIA

6.5.1 REQUISITI DI IDONEITÀ E DEL GRUPPO DI LAVORO

Il soggetto che svolgerà i servizi di architettura e ingegneria deve essere in possesso dei requisiti richiesti dagli artt. da 34 a 39 compreso dell'Allegato II.12 del Codice in relazione alla specifica tipologia di operatore economico assunta dal suddetto soggetto tra quelle elencate all'art. 66, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, nonché garantire uno staff tecnico di progettazione composto dalle seguenti figure professionali:

	TECNICO RESPONSABILE	REQUISITI DEL TECNICO RESPONSABILE
	Prestazione Specialistica	
a)	Progetto architettonico	Iscrizione all'albo professionale ingegneri o architetti
b)	Progetto delle strutture	Iscrizione all'albo professionale ingegneri o architetti sezione A (DPR 328/01
c)	Progetto prevenzione incendi	Iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del DLgs 8 marzo 2006, n. 139 e smi
d)	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	Requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs 81/2008
e)	Redazione della documentazione CAM	Esperienza in tematiche ambientali e climatiche

Le unità minime di personale stimate per lo svolgimento dell'incarico sono n. 4 (in ragione della specificità del coordinamento per la sicurezza, della documentazione CAM).

È ammessa, pertanto, la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate; il medesimo tecnico può essere indicato come responsabile di più prestazioni specialistiche di cui al precedente elenco solo se in possesso dei requisiti richiesti.

I professionisti devono essere nominativamente indicati, in caso di progettista interno e progettista raggruppato, dal concorrente già in sede di presentazione dell'offerta, nel Modello Allegato 3, o, nel caso di progettista indicato, da quest'ultimo nel Modello Allegato 4, con la specificazione della rispettiva qualificazione professionale. Ogni professionista facente parte della struttura operativa con compiti di firma del progetto (o parti specialistiche dello stesso) deve essere in possesso, in funzione della prestazione da rendere, di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività specialistica relativa ovvero, per le attività che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di attinente diploma tecnico; lo stesso deve, inoltre, essere abilitato all'esercizio della professione e iscritto al relativo albo professionale e potrà svolgere solo le attività coerenti con la propria professionalità e i limiti dettati dall'ordinamento vigente per la stessa.

Si richiedono in particolare i seguenti requisiti di idoneità:

a) per il professionista che espleta l'incarico di progettazione oggetto dell'appalto: iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico ed indicati in Tabella.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

b) per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008;

c) per il professionista antincendio: iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 come professionista antincendio.

Ai sensi dell'art. 39, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice, i Raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.5.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE : SERVIZI DI INGEGNERIA ESPLETATI NEL DECENNIO ANTECEDENTE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti **requisiti di capacità tecnica e professionale**, documentati, qualora siano in possesso **della qualificazione per progettazione e per costruzione**, sulla base della attività di progettazione della propria struttura tecnica o, nel caso in cui lo staff interno non

Disciplinare di gara

abbia i suddetti requisiti, di progettisti indicati o associati e, qualora i concorrenti siano in possesso della qualificazione di sola costruzione, esclusivamente sulla base della attività di progettazione di progettisti indicati o associati :

- un elenco di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria svolti negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara relativi ai lavori appartenenti a ciascuna delle categorie e ID opere indicate nella Tabella che segue, cui si riferiscono i servizi da affidare, individuati sulla base delle elencazioni contenute nel DM 17.06.2016 Tavola Z-1, il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE	IMPORTO	FATTORE	TOTALE IMPORTO LAVORI
EDILIZIA	E.11	392.313,6	1	392.313,6
STRUTTURE	S.03	342.613,6	1	342.613,6
IMPIANTI	IA.01	108.306,8	1	108.306,8

Disciplinare di gara

Ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Si precisa quanto segue:

- per "servizi analoghi" si intendono servizi di progettazione e/o direzione lavori effettuati nei confronti di committenti pubblici o privati di qualsiasi livello effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto. Possono essere, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione per le fasi definitiva ed esecutiva che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti debitamente formalizzate in un elaborato sottoscritto dal progettista e attestata, approvata e validata dalla relativa stazione appaltante con indicazione del relativo importo e le categorie di lavori aggiuntivi; - non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito servizi comprensivi di tutte le categorie ma anche solo singoli servizi per ogni categoria;

- ANAC ha chiarito che "per i servizi espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di cui all'elenco di servizi ed ai servizi di punta, la stazione appaltante deve tenere in considerazione tutti i servizi ultimati nel decennio ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento". Per l'effetto, **i servizi svolti per committenti pubblici o privati sono valutabili se iniziati, eseguiti ed ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando.**

I servizi non ancora conclusi alla data di pubblicazione del bando o iniziati prima del decennio di riferimento sono ammessi per la "quota parte" di essi eseguita nel periodo di riferimento;

- ai fini della dimostrazione dei requisiti, a nulla rileva che i lavori per cui sono stati svolti i servizi siano stati già realizzati, siano in corso di realizzazione o non siano ancora iniziati;

- qualora i servizi siano stati espletati in raggruppamento temporaneo con altri soggetti, sono valutabili solo le quote dei servizi effettivamente prestati dall'operatore economico concorrente.

In caso di Raggruppamenti, il requisito in oggetto deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un raggruppamento o un consorzio abbia estromesso o sostituito, rispettivamente, un partecipante o una consorziata poiché privi di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso **dei requisiti di ordine speciale** di cui al paragrafo 6, e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Allega inoltre la certificazione rilasciata dalla SOA.

Ai sensi dell'art. 104, comma 2 del Codice, qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire l'attestazione SOA mancante o insufficiente, l'impresa ausiliaria dovrà altresì trasmettere la propria attestazione di qualificazione SOA (art. 104, comma 5, 1^a periodo del Codice).

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.

L'impresa ausiliaria non potrà avvalersi a sua volta di altra impresa ausiliaria, in quanto le lavorazioni riguardano specifiche caratteristiche della concessione e non possono essere ulteriormente frazionate per non inficiare il grado di qualità delle opere e stante l'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro (**divieto di avvalimento a cascata**).

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti generali previsti dall'articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti speciali oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente inserisce sulla piattaforma il contratto di avvalimento, firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Disciplinare di gara

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato, anche solo in parte, a migliorare l'offerta, il contratto di avvalimento, firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario dovranno essere inserite sulla piattaforma nell'apposita sezione dell'offerta tecnica; diversamente la commissione giudicatrice non terrà conto del requisito premiale oggetto di avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE e Modello Allegato 4 della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119, commi 1 e 2, del Codice, per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori, **il subappalto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante**, come segue: per la **categoria prevalente OG1**, per un importo non superiore **al 49,99% dell'importo della categoria**; le categorie scorporabili **OS6 e OS24 sono, invece, subappaltabili totalmente**, ad impresa in possesso della relativa qualificazione.

Qualora il concorrente NON possieda la qualificazione nella categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria **OS24** (o non la possieda per l'intero importo previsto dal bando), e NON intenda costituire un RTI (o ricorrere all'avvalimento), la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto comporterà la sua esclusione dalla gara, cosiddetto subappalto qualificante.

Si precisa che, in caso di subappalto qualificante, **è obbligatorio rendere in sede di gara la dichiarazione di subappalto, mentre non devono essere indicati i futuri subappaltatori.**

In merito si rimanda ai precedenti paragrafi 4.3 e 6.4. Ai sensi dell'art. 119, co. 17 del D. Lgs 36/2023, **non possono formare oggetto di ulteriore subappalto le seguenti macro-opere:**

- realizzazione dei campi da padel e loro copertura;

In quanto le relative lavorazioni riguardano specifiche caratteristiche della concessione e non possono essere ulteriormente frazionate per non inficiare il grado di qualità delle opere; questa indicazione inoltre

risulta necessaria per ridurre il numero di imprese esecutrici e garantire così un maggior grado di sicurezza in ambiente di lavoro (divieto – parziale - di subappalto a cascata).

Non è ammesso il subappalto della progettazione e della redazione della progettazione al fine di assicurare l'unitarietà del progetto e la continuità dell'attività di progettazione.

E' ammesso il subappalto delle indagini, dei rilievi, delle misurazioni e picchettazioni, nonché degli elaborati specialistici e di dettaglio e delle attività per cui sono richieste apposite certificazioni.

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i servizi e i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La Stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 119 comma 11 del Codice. Ove non ricorrano le condizioni di cui al periodo precedente la Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 119 del Codice, all'Appaltatore.

Nei subappalti e/o subcontratti di valore pari o superiore a € 150.000,00, ovvero, indipendentemente dal valore, negli affidamenti o sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190, si applicheranno le disposizioni previste dal *Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici* sottoscritto dal Comune di Scandiano presso la Prefettura di Reggio Emilia in data 28 ottobre 2011 e ss.mm.ii. pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo http://www.prefettura.it/reggioemilia/contenuti/Enti_locali-10498.htm e nel *Protocollo d'intesa contro il lavoro nero ed irregolare e l'evasione contributiva degli appalti di opere e lavori pubblici* sottoscritto dai Comuni della Provincia di Reggio Emilia in data 23/10/2006 pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo <https://www.provincia.re.it/wp-content/uploads/2021/11/Protocollo-dintesa-lavoro-nero.pdf>.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI

Al presente affidamento si applicano le disposizioni dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, "*Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici*" sottoscritto dal Comune di Scandiano presso la Prefettura di Reggio Emilia in data 28 ottobre 2011 e ss.mm.ii. pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo http://www.prefettura.it/reggioemilia/contenuti/Enti_locali-10498.htm, che si intende qui integralmente richiamato.

Conseguentemente, per la partecipazione alla presente gara i concorrenti devono espressamente impegnarsi al rispetto delle clausole contenute nella citata Intesa per la prevenzione dei tentativi di

infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, rendendo le specifiche dichiarazioni contenute nella modulistica.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice, è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'affidamento calcolato ai sensi dell'art. 179 del Codice e, quindi, pari ad € **6.337.095,00** al netto dell'IVA.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, primo e secondo periodo del Codice, come da seguente prospetto.

Oggetto dell'appalto	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO COMPRENDEnte 5 (CINQUE) CAMPI DA PADEL COPERTI DA REALIZZARSI PRESSO IL TERRITORIO DI SCANDIANO
Valore complessivo indicato nel bando	€ 6.337.095,00
Importo cauzione o fideiussione intera 2%	€ 126.741,90

PROSPETTO IMPORTO RIDUZIONI GARANZIA PROVVISORIA

Importo cauzione o fideiussione ridotto del 30% certificazione UNI CEI ISO 9000	€ 88.719,33
Importo cauzione o fideiussione ridotto del 50% per le micro, piccole e medie imprese non cumulabile con quella di cui sopra	€ 63.370,95

Ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Codice, la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione e dovrà riportare la causale "Garanzia provvisoria per la procedura aperta l'affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione di un impianto sportivo comprendente 5 (cinque) campi da padel coperti da realizzarsi presso il territorio di Scandiano CIG **A03F37C4DE**, in favore dell'Unione Tresinaro Secchia - Centrale Unica di Committenza CF **02337870352** (in qualità di Stazione appaltante);

La **garanzia provvisoria** è costituita, a scelta del concorrente:



Disciplinare di gara

a. **mediante versamento effettuato online tramite il portale PagoPA** dell'Unione Tresinaro Secchia al link <https://portale-tresinarosecchia.entranext.it/pagamenti/pagamenti-spontanei/4322/nuovo-pagamento-spontaneo> selezionando dall'elenco dei servizi a **Pagamento Spontaneo**, il servizio **Cauzione Provvisoria**, provvedendo a compilare i parametri obbligatori richiesti dello specifico servizio unitamente ai dati del contribuente debitore verso l'Unione Tresinaro Secchia . E' possibile scegliere un metodo di pagamento e PSP fra quelli proposti, e al termine della procedura, scaricare la ricevuta direttamente dal portale e allegarla nella busta amministrativa all'offerta. **Non sono ammessi i versamenti a mezzo assegni bancari. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali;**

b. **mediante fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative o intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 106, comma 3 del Codice, intestata alla Stazione Unica Appaltante : **Unione Tresinaro Secchia - Centrale Unica di Committenza CF 02337870352**. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 106, comma 9 del Codice.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 220,00, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023", pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-621-del-20-dicembre-2022>.²

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

² Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

12. SOPRALLUOGO

Per la formulazione dell'offerta e l'ammissione in gara **non è previsto a pena di esclusione il sopralluogo**. Si ritiene comunque indispensabile la presa visione delle condizioni dei luoghi e di tutto ciò che possa giustificare l'offerta.

Qualora si necessitasse dell'accompagnamento da parte del personale comunale assegnato al servizio sport, occorre concordare la visita a mezzo mail scrivendo al seguente indirizzo: cultura@comune.scandiano.re.it

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

13.1 MODALITÀ TELEMATICA DI PRESENTAZIONE

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma stessa, accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 29/01/2024 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 Mb per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente file con i seguenti formati: pdf e p7m.

13.2 REGOLE GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SUA VINCOLATIVITÀ

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta Tecnica;

C - Offerta economica.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Il concorrente indica, altresì, se per la progettazione intende avvalersi di progettista associato (che dovrà presentare la domanda di partecipazione di cui al successivo paragrafo 15 e la medesima modulistica prevista per il concorrente limitatamente alle parti di specifica competenza), o di progettista indicato/incaricato. Ciascun progettista indicato, anche se soggetto esterno all'operatore economico e non qualificabile come concorrente, deve attestare il possesso dei requisiti generali e speciali tramite presentazione del **Modello Allegato 4 - Dichiarazione integrativa al DGUE, Modulo R- Referenze professionali e del DGUE.**

L'offerta tecnica ed economica e, qualora richiesto, la restante documentazione, devono essere sottoscritte con firma digitale (o altra firma elettronica qualificata), come meglio di seguito dettagliato.

Dichiarazioni sostitutive

Le dichiarazioni sostitutive sono redatte ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, qualora si tratti di concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La domanda di partecipazione e gli allegati integrativi al DGUE devono essere redatte sui modelli predisposti dalla Centrale di Committenza e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> nella sezione dedicata alla presente procedura nonché sul SATER.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

Si precisa che l'utilizzo di tale modulistica non è obbligatorio, a condizione che siano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli, nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, e l'offerta economica devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente ovvero da un suo procuratore. Tutte le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza.

Documentazione

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Disciplinare di gara

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella “Documentazione amministrativa”, si applica l’art. 101, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

La Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Vincolatività dell’offerta

Con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari.

L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Centrale di Committenza potrà richiedere agli offerenti, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Avvertenze

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell’operatore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto dal presente bando di gara.

La presentazione dell’offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Agenzia Intercent-ER (proprietaria del portale SATER) e della Centrale di Committenza ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

In ogni caso con la partecipazione alla gara il concorrente esonera l’Agenzia Intercent-ER e la Centrale di Committenza da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

La Centrale di Committenza si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara (a mero titolo esemplificativo, **non è sanabile, ed è causa di esclusione, la mancata espressione in gara della volontà di ricorso al subappalto qualificante, in quanto trattasi di requisito di partecipazione**);
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- **la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta (art. 101, comma 1, lett a) del Codice**;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **5 (cinque) giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede **all'esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

E' facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non attivare il soccorso istruttorio qualora riesca per conto proprio, muovendo da elementi desumibili dalla documentazione pervenuta, a verificare autonomamente l'effettivo possesso dell'elemento e/o della dichiarazione omesso/a o risultato/a irregolare, e nei seguenti casi:

- l'elemento è disponibile immediatamente tramite consultazione di appositi siti internet o banche dati (ad esempio, certificazione di qualità disponibile sui siti degli enti certificatori, ecc.);
- la stazione appaltante risulta già in possesso di documentazione del concorrente in corso di validità comprovante l'effettivo possesso del requisito: in tale caso, la stazione appaltante provvederà a reperire la documentazione conservata agli atti ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge n. 241/1990

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta telematica “Documentazione Amministrativa” contiene il DGUE, la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici.

L'operatore economico utilizza la Piattaforma SATER per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione
- 2) DGUE
- 3) Dichiarazioni integrative al DGUE _ concorrente
- 4) Dichiarazioni integrative al DGUE _ Impresa consorziata/impresa ausiliaria/cooptata/progettista esterno
- 5) Allegato 5 - Elenco requisiti art. 28 All. II. 12;
- 6) Modulo R - Schede referenze professionali
- 7) garanzia provvisoria di cui all'art. 106 co.1 del Codice
- 8) [*Per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106 co. 8 del Codice*] copia delle certificazioni che giustificano la riduzione dell'importo della garanzia;
- 9) Modello assolvimento imposta di bollo dovuta sulla domanda di partecipazione
- 10) (eventuale) procura;
- 11) Ricevuta contributo anac
- 12) PASSoe;
- 13) documentazione in caso di avvalimento (*qualora l'avvalimento non sia esclusivamente di tipo premiale*);
- 14) documentazione per i soggetti associati.
- 15) (Eventuale) ulteriore documentazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello “Allegato 1 – Domanda di Partecipazione”, e contiene tutte le informazioni e le dichiarazioni ivi previste a cui si rimanda integralmente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

Disciplinare di gara

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

15.1.2 Sottoscrizione della domanda di partecipazione

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

15.1.3 Eventuale procura

La domanda, come anche il DGUE e le dichiarazioni integrative, devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

Nel caso in cui la domanda di partecipazione, il DGUE e le altre dichiarazioni siano firmate da un procuratore, il concorrente inserisce a sistema nell'apposito spazio, in alternativa:

- a) l'originale informatico della procura firmato digitalmente dal notaio;
- b) copia informatica conforme all'originale della procura firmata digitalmente dal notaio;
- c) nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura, ovvero copia della visura camerale.

15.1.4 Modalità di pagamento del bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 e apporre la stessa sul modulo per l'attestazione di pagamento (Allegato 6) che deve essere allegato su SATER nella busta "Documentazione amministrativa" in copia scansionata e firmata digitalmente, l'originale sarà conservato dal concorrente.

Si precisa che il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo
- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;

Sono valide le esenzioni *dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82*

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE

Il concorrente presenta il DGUE compilando il modello messo a disposizione dalla Centrale Unica di Committenza - Modello Allegato 2.

Detto schema è conforme al facsimile pubblicato da AGID in allegato alla determina n. 164 dell'11 luglio 2023 e dovrà essere compilato seguendo le indicazioni di cui al Comunicato del MIT prot. n. 0006212 del 20 giugno 2023 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo 42 (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016".

Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico, attestante l'assenza dei motivi di esclusione, nonché il possesso dei requisiti speciali previsti dal presente disciplinare.

Il DGUE deve essere presentato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore:

- del concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- dall'ausiliario;
- dal progettista indicato;
- nel caso di consorzi stabili anche dalla consorziata che presta i requisiti;

L'inserimento del/i DGUE nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del concorrente singolo o del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l'inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

15.3.1 DICHIARAZIONI RELATIVE AI REQUISITI ED INTEGRATIVE AL DGUE DEL CONCORRENTE : MODELLO ALLEGATO 3

Il concorrente rende inoltre le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, tramite il modello Allegato 3, con le quali:

- dichiara il possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 6.3, 6.4 e 6.5 del presente Disciplinare;
- in particolare, con riferimento ai servizi attinenti all'architettura e ingegneria, indica se per gli stessi intende soddisfare i requisiti tramite staff di progettazione interno, o tramite progettista associato, o tramite progettista indicato e nei primi due casi indica i componenti del gruppo di progettazione e le relative qualifiche, abilitazioni ecc., il nominativo del giovane professionista (nel caso di RTI) ed il possesso degli specifici requisiti richiesti per ogni tipologia soggettiva dagli artt. da 34 a 39 (compreso) dell'Allegato II.12 del Codice;
- per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori dichiara di obbligarsi a subappaltare in tutto o in parte la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria per la quale non possiede la qualificazione o non la possiede per l'intero importo richiesto dal bando;
- indica gli ulteriori soggetti di cui all'art. 94, comma 3, non dichiarati nell'ambito della domanda di partecipazione;
- indica il codice alfanumerico del CCNL applicato, dichiarato in sede di domanda di partecipazione;
- dichiara l'equivalenza delle tutele nel caso in cui abbia indicato nella domanda di applicare un CCNL diverso da quello indicato al paragrafo 4.4 del Disciplinare come applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto;
- attesta di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, e in generale per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico del Comune o comunque connessi all'esercizio dei suoi pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 GDPR;
- si obbliga, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità;
- dichiara di accettare quanto indicato nel *"Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici"* sottoscritto dal Comune di Scandiano presso la Prefettura di Reggio Emilia in data 28 ottobre 2011 e ss.mm.ii. pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo http://www.prefettura.it/reggioemilia/contenuti/Enti_locales-10498.htm ed inoltre *"Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e*

concessioni di lavori pubblici” sottoscritto dal Comune di Scandiano presso la Prefettura di Reggio Emilia in data 28 ottobre 2011 e ss.mm.ii. pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo http://www.prefettura.it/reggioemilia/contenuti/Enti_locali-10498.htm;

- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal *Codice di comportamento dei dipendenti di cui al D.P.R. n. 62/2013, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione e dei Comuni afferenti, approvato con Deliberazione n. 27 del 30 marzo 2021 della Giunta dell'Unione Tresinaro Secchia (scaricabili all'indirizzo: <https://www.tresinarosecchia.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/>* e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;

- dichiara che in caso di aggiudicazione, si avvarrà (ovvero che non si avvarrà) nel corso dell'appalto di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla data di pubblicazione del bando della presente procedura, ai sensi di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice, con indicazione degli estremi in termini di oggetto del contratto, contraente, e data del contratto;

- [per gli operatori economici ammessi in concordato preventivo] precisa gli estremi della domanda di concordato depositata nonché gli estremi del decreto di ammissione ed, inoltre, allega una relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, nonché dichiara, in caso di partecipazione in Raggruppamento, di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale;

- (in caso di cooptazione) dichiara che intende raggruppare in cooptazione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 68, comma 12 del Codice e dell'art. 30, comma 4 dell'Allegato II.12 al Codice, la seguente impresa in qualità di cooptata (indicare denominazione)

.....

Il Modello Allegato 3 dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE costituiti o costituendi o aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete il suddetto modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) da ciascuno degli operatori economici facenti parte dell'operatore riunito.

L'inserimento di tali documenti sul sistema telematico nell'apposito spazio avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l'inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.

15.3.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER CONSORZIATA AUSILIARIA, COOPTATA, PROGETTISTA INDICATO: MODELLO ALLEGATO 4

Ciascun concorrente inserisce sul sistema telematico Sater, negli appositi spazi, le seguenti dichiarazioni integrative da rendersi, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, tramite il **Modello allegato 3**, da parte di ciascuna:

- consorziata esecutrice dei Consorzi di cui all'art. 65 co. 2 lett. b) e lett. c) e d) del Codice (e per i consorzi stabili anche da parte della consorziata che presta i requisiti);
- ausiliaria, ai sensi dell'art. 104 del Codice,
- cooptata, ai sensi dell'art. 30, comma 4 dell'allegato II.12 al Codice;
- progettista indicato.

Disciplinare di gara

Con dette dichiarazioni ciascuna Impresa consorziata esecutrice (o che presta i requisiti)/ Impresa ausiliaria/Impresa cooptata/progettista indicato:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94 co. 3 del Codice.

2. in caso di progettisti esterni indicati:

- dichiara il possesso dei requisiti previsti, in relazione alla specifica tipologia soggettiva, dagli artt. da 34 a 39 compresi dell'Allegato II.12 al Codice;

- dichiara i nominativi, le qualifiche professionali e gli estremi dell'iscrizione all'Albo professionale dei componenti del gruppo di lavoro,

- dichiara di accettare l'attività progettuale svolta in precedenza con particolare riferimento al progetto posto a base di gara;

- indica, in caso di progettazione a mezzo di raggruppamento temporaneo di cui all'art. 66 1° co. lett. f) del Codice, il giovane professionista progettista e la relativa tipologia soggettiva secondo quanto disposto dall'art. 39, comma 2, dell'All. II.12 del Codice;

3. d- dichiara di accettare quanto indicato nel *“Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici”* sottoscritto dal Comune di Scandiano presso la Prefettura di Reggio Emilia in data 28 ottobre 2011 e ss.mm.ii. pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo http://www.prefettura.it/reggioemilia/contenuti/Enti_locali-10498.htm ed inoltre *“Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici”* sottoscritto dal Comune di Scandiano presso la Prefettura di Reggio Emilia in data 28 ottobre 2011 e ss.mm.ii. pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo http://www.prefettura.it/reggioemilia/contenuti/Enti_locali-10498.htm;

4. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal *Codice di comportamento dei dipendenti di cui al D.P.R. n. 62/2013, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione e dei Comuni afferenti, approvato con Deliberazione n. 27 del 30 marzo 2021 della Giunta dell'Unione Tresinaro Secchia (scaricabili all'indirizzo: <https://www.tresinarosecchia.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/>)* e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;

5. dichiara, in caso di avvalimento ex art.104, comma 1 e 2, del Codice, le risorse necessarie ed i requisiti tecnici posseduti ed oggetto di avvalimento e si obbliga verso il concorrente avvalente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse suindicate necessarie di cui è carente il concorrente ed in proposito allega il contratto di avvalimento e, nel caso, copia della propria attestazione SOA (in caso di avvalimento di tipo premiale la dichiarazione deve essere resa e la documentazione prodotta nell'apposita sezione dell'“offerta tecnica” con dichiarazione analoga a quella riportata nel Modello Allegato 4)

[per i soli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D.Lgs. 14/2019]

6. dichiara gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara, in caso di partecipazione in Raggruppamento, di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi del D.Lgs. 14/2019;

7. attesta di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, e in generale per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico del

Comune o comunque connessi all'esercizio dei suoi pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, c.d. GDPR.

Il Modello Allegato 4 dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o eventuale procuratore della consorziata esecutrice, per i consorzi stabili anche dalla consorziata che presta esecutrice, dell'impresa ausiliaria o cooptata e dal progettista indicato ed essere inserito sul sistema telematico da parte del concorrente negli appositi spazi predisposti sul Sistema telematico.

Il concorrente, **nel caso in cui il DGUE e il Modello Allegato 4** siano compilati e firmati digitalmente da un procuratore, inserisce a sistema nell'apposito spazio, in alternativa l'originale informatico della procura firmato digitalmente dal notaio; ovvero, la copia informatica conforme all'originale firmata digitalmente dal notaio della procura; c) nel solo caso in cui dalla visura camerale della consorziata esecutrice risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa e firmata digitalmente dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.3.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del D.LGS. 21 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, **all'interno del Modello Allegato 4**, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019 Il concorrente presenta inoltre una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, inserisce a sistema nell'apposito spazio:

1) il DGUE dell'ausiliaria, firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore dell'ausiliaria stesso;

2) il contratto di avvalimento in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia informatica dell'originale analogico certificata conforme dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato e firmata digitalmente dallo stesso, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto.

A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art.104 comma 1 e comma 2 del Codice, la indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico, con espressa indicazione se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta. Ai sensi dell'art. 104, comma 2 del Codice, il contratto di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

3) il Modello Allegato 4 , firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa ausiliaria;

4) [nel caso] **attestazione di qualificazione SOA dell'Impresa ausiliaria (art. 104, comma 5 del Codice).**

L'impresa ausiliaria dovrà essere indicata nel PASSOE del concorrente ed il rappresentante legale o suo procuratore della stessa dovrà firmare digitalmente tale documento.

15.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI COOPTATA

In caso di cooptazione, il concorrente cooptante deve dichiarare **nel Modulo A.1** di associare in cooptazione altra impresa in qualità di cooptata. L'impresa cooptata - che in tale qualità esegue lavori senza acquisire lo status di concorrente - dovrà dichiarare in un distinto DGUE (da compilarsi nelle parti II[^] Sezioni A e B, III[^] e VI[^]) di possedere i requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché gli ulteriori requisiti indicati nel precedente paragrafo 6.1 , ed i requisiti di qualificazione per un importo pari ai lavori che le saranno affidati in conformità all'art. 68 co. 12 del Codice e art. 30, comma 4, allegato II.12. Dovrà inoltre rendere le ulteriori dichiarazioni compilando **il Modello Allegato 4**.

Nel caso di cooptazione **l'impresa cooptata dovrà essere inserita nel PASSOE del concorrente cooptante** e il rappresentante legale o procuratore della cooptata dovrà firmare digitalmente tale documento. Ai fini della creazione del PASSOE, si evidenzia che l'operatore economico cooptato deve generare la propria componente del PassOE classificandosi nel ruolo di soggetto indicato dal concorrente "Impresa cooptata" (cfr. FAQ relative al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico – FVOE presenti sul sito ANAC , sezione "F-Creazione Pass Operatore Economici", FAQ F.16).

15.6 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega inoltre, negli apposti spazi previsti sulla piattaforma Sater:

1) il PASSOE relativo al concorrente, firmato digitalmente dal rappresentante legale o dal procuratore del concorrente.

Si precisa che:

- nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento dovrà essere inserito nel PASSOE del concorrente anche l'impresa ausiliaria e tale PASSOE dovrà essere sottoscritto digitalmente sia del concorrente che dall'impresa ausiliaria (rappresentante legale/procuratore);
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice dovranno essere inserite nel PASSOE del concorrente anche le imprese consorziate esecutrici, con relativa firma digitale; **nel caso di consorzio stabile dovrà inserita anche l'eventuale consorziata esecutrice che presta i requisiti;**
- nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., il PASSOE dovrà contenere l'elenco di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, il GEIE, ed essere firmato digitalmente da tutte le imprese indicate nell'elenco.

Il PASSOE sarà inserito a sistema dalla mandataria.

Dovranno essere, inoltre, inseriti nel PASSOE del concorrente, in aggiunta al concorrente, con firma digitale del rappresentante legale o procuratore di ciascun soggetto i professionisti esterni di cui all'art. 66 co. 1 del Codice indicati o associati in raggruppamento ai fini della progettazione.

In ogni caso, trattandosi di strumento necessario per l'espletamento dei controlli, qualora il PASSOE non fosse prodotto, o quello presentato non fosse conforme all'assetto del concorrente, sarà attivata nei confronti del concorrente la procedura di soccorso istruttorio con assegnazione di un termine, a pena di esclusione, per la produzione o l'integrazione del PASSOE;

2) il Modulo R referenze professionali, con il quale il progettista espone i servizi di cui al paragrafo 6.5.2. Tale Modulo R deve essere firmato, altresì, dal concorrente con SOA di progettazione e costruzione che si avvalga del proprio staff di progettazione per il servizio di progettazione.

In caso di progettista esterno indicato o associato il Modulo R è sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale o procuratore dell'operatore economico progettista esterno indicato o associato in raggruppamento ed inserito dal concorrente sul sistema Sater.

3) la GARANZIA PROVVISORIA nelle forme di cui al precedente paragrafo 10;

4) (Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice) copia della certificazione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

5) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell' ANAC;

6) autocertificazione di assolvimento dell'imposta di bollo unitamente alla scansione della marca da bollo da € 16,00;

7) (eventuale, in caso di sottoscrizione del procuratore) copia, come indicato al precedente paragrafo 15.1.3 del presente disciplinare, della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura, ovvero copia della visura camerale;

15.7 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

I soggetti associati devono inoltre produrre, inserendolo negli appositi spazi sulla piattaforma Sater, quanto segue:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione **da rendersi all'interno della domanda di partecipazione**, delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio³ o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione, **da rendersi all'interno della domanda di partecipazione**, delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica a (c.d. RETE SOGGETTO):

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica a (c.d. RETE CONTRATTO):

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Aggregazione di retisti in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

³ Si precisa che quanto indicato nel punto B) è richiesto solo nell'ipotesi di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 65, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 36/2023 e non nelle diverse ipotesi di consorzio di cui alle lettere b), c) e d) del citato art. 65, comma 2.

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

La busta "Offerta tecnica" dovrà essere allagata su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>

L'offerta dovrà essere firmata digitalmente e, a pena di esclusione, deve contenere i documenti relativi all'offerta tecnica.

In particolare, l'offerta tecnica costituisce il documento di riferimento, che assume valenza contrattualmente impegnativa per l'aggiudicatario, in cui ciascun offerente definisce:

- **le modalità di esecuzione del servizio di gestione delle opere realizzate**, come precisato nella documentazione progettuale posta a base di gara;
- **i lavori che l'aggiudicatario si impegna ad eseguire**, descritti con la maggiore chiarezza possibile, secondo le caratteristiche descritte negli elaborati di progettuali posti a base di gara;
- **gli eventuali ulteriori elementi offerti riguardanti interventi eseguibili sull'opera e il servizio di gestione**, aggiuntivi e/o migliorativi rispetto a quanto già previsto nella documentazione posta a base di gara.

La suddetta busta telematica dovrà contenere:

- **il progetto esecutivo** relativo agli interventi oggetto di affidamento, redatto ai sensi 41 del d.lgs. n 36/2023 **predisposto tenendo conto dei criteri di valutazione di cui al successivo articolo 19;**
- una **relazione tecnica** con numerazione univoca e progressiva delle pagine, come di seguito strutturata
- (eventuale) il contratto di avvalimento e la documentazione relativa all'ausiliario nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato, anche solo in parte, a migliorare l'offerta e le dichiarazioni dell'ausiliario.

Le parti di documento eccedenti tale estensione non saranno valutate, ma in caso di aggiudicazione dell'appalto quanto in esse scritto costituirà obbligo contrattualmente valido per il concorrente.

Ogni pagina dovrà essere numerata e ogni paragrafo dovrà avere un ordine progressivo redatto seguendo il medesimo ordine dei criteri riportati al punto 18.

Non sono ammessi richiami o rinvii ad altre parti dell'offerta e a punti del capitolato.

Per la valutazione di ciascun criterio o sub-criterio verrà considerato soltanto quanto riportato nel punto relativo allo specifico criterio o sub-criterio.

In particolare:

1. con riferimento agli elementi di valutazione **A-QUALITA' DEL PROGETTO TECNICO articolato a sua volta in sotto-criteri:**

A.1 MIGLIORAMENTO DELLE TEMPISTICHE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA

L'Amministrazione ha individuato nella Bozza di Convenzione una durata dei lavori di 180 giorni naturali e consecutivi.

- **valori offerta espressi in giorni:**

$$Ci = (\text{Rid.gg.i-esimo} / \text{Rid.gg.max}) * 5$$

dove:

Ci = *coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;*

Rid.gg.i-esimo = è la riduzione in giorni dei tempi di esecuzione dell'offerta i-esima

Rid.gg.max = è la riduzione in giorni dei tempi di esecuzione massima offerta;

Va chiarito che non è ammessa in nessun caso una riduzione dei tempi superiore ai 40 gg. Nel caso in cui venga offerta una riduzione dei tempi superiore a 40 gg. la durata dei lavori offerta ai fini della valutazione sarà assunta pari alla durata dei lavori prevista nella Bozza di Convenzione (180 gg) e la riduzione dei tempi di esecuzione, ai fini dell'attribuzione del calcolo del punteggio, sarà assunta pari a 0 giorni; conseguentemente il punteggio da attribuire per l'elemento A.1 sarà pari a 0.

In relazione alla riduzione proposta ed offerta, l'Operatore Economico DEVE provvedere, a propria cura ed onere, a fornire un crono-programma dei lavori. L'offerente dovrà dichiarare il rispetto del Contratto Nazionale di Lavoro applicato ai propri operai anche in riferimento alle condizioni di lavoro offerte. Tutto quanto sopra richiesto dovrà essere esplicitato nel Modulo OT allegato.

In caso di non presentazione del Modulo OT o di carenza di anche uno solo dei giustificativi richiesti (opzioni organizzative assunte, cronoprogramma, contratto nazionale di lavoro applicato) la riduzione dei tempi di esecuzione, ai fini dell'attribuzione del calcolo del punteggio A.1, sopra descritto, sarà assunta pari a 0 giorni; conseguentemente il punteggio da attribuire per l'elemento A.1 sarà pari a 0; in questo caso la durata dei lavori offerta sarà considerata pari a quella prevista nella Bozza di Convenzione (180 gg).

Solo ed esclusivamente nel caso in cui la durata dei lavori offerta dal concorrente (correttamente riportata nel modello OT) non corrisponda a quella indicata dal cronoprogramma dei lavori, la riduzione offerta sarà desunta dalla durata dei lavori indicata nel cronoprogramma ed il punteggio sarà attribuito sulla riduzione presente nel cronoprogramma.

Ove il cronoprogramma rechi due valori discordanti tra un eventuale valore numerico esposto rispetto all'arco temporale desumibile dalla rappresentazione grafica del calendario delle lavorazioni, sarà preso come riferimento per l'attribuzione del punteggio l'arco temporale desumibile dalla rappresentazione grafica.

A.2 MIGLIORAMENTO DELLO SVILUPPO PROGETTUALE DEGLI INTERVENTI DI CARATTERE EDILIZIO E TECNOLOGICO PROPOSTI SULL'AREA COMPRESIVO DELLA SISTEMAZIONE GENERALE DELL'AREA DI ACCESSO E DELL'AREA SPORTIVA (VIALETTI, CAMMINAMENTI, RECINZIONI, ILLUMINAZIONE, ARREDO URBANO)

Per il presente criterio, il concorrente dovrà presentare una relazione tecnica in cui dovrà indicare:

- l'elenco degli elementi su cui il concorrente intende operare un effettivo miglioramento di carattere edilizio e tecnologico proposti sull'area;
- per ciascun elemento riportato nell'elenco di cui sopra si richiede una breve descrizione della miglioria in termini, per lo meno, di: o tipologia di intervento; o metodi di esecuzione con evidenziazione del miglioramento apportato;

La relazione dovrà essere composta da massimo 5 fogli A4 (solo fronte) con interlinea 1,5 carattere Times Roman di dimensione 11.

A3 MIGLIORIE PROGETTUALE RELATIVA AI CONSUMI ENERGETICI DELL'IMPIANTO E ALL'IMPATTO AMBIENTALE DELLO STESSO

Per il presente criterio, il concorrente dovrà presentare una relazione tecnica in cui dovrà elencare i materiali impiegati e le tecnologie degli impianti, descrivendo come intende operare un effettivo miglioramento in termini ambientali ed inoltre i metodi di esecuzione con evidenziazione del miglioramento ambientale

La relazione dovrà essere composta da massimo 5 fogli A4 (solo fronte) con interlinea 1,5 carattere Times Roman di dimensione 11.

A4 MIGLIORIE PROGETTUALE RELATIVA ALL'IMPATTO AMBIENTALE VISIVO

Per il presente criterio, il concorrente dovrà presentare un rendering con impatto ambientale

2. con riferimento agli elementi di valutazione **B- PROGETTO SPORTIVO E DI GESTIONE DELL'IMPIANTO** articolato a sua volta in sotto-criteri:

B.1 CONDUZIONE E GESTIONE DELLA ATTIVITÀ, (ORARI DI APERTURA, CUSTODIA, PULIZIE, PROGRAMMA SPORTIVO, PROGRAMMA DI FORMAZIONE). QUALITÀ E QUANTITÀ DEI SERVIZI OFFERTI. PROFESSIONALITÀ COINVOLTE

Il concorrente dovrà presentare un progetto di conduzione e gestione in cui dovrà indicare le modalità di erogazione delle attività da eseguirsi all'interno della struttura, anche con riferimento alla qualità e quantità dei servizi offerti ed elencando le professionalità coinvolte

L'elaborato dovrà essere composto da massimo 15 fogli A4 (solo fronte) con interlinea 1,5 carattere Times Roman di dimensione 11.

B.2 INIZIATIVE DI AVVIAMENTO SPORTIVO SCOLASTICO ATTO ALLA DIFFUSIONE DELLA DISCIPLINA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO

Il concorrente dovrà presentare una relazione contenente l'elencazione delle iniziative che intende attivare all'interno della struttura specificando il numero di ore offerte per lezioni gratuite di padel con maestro a disposizione delle scuole per anno scolastico.

Il punteggio sarà assegnato con formula direttamente proporzionale attribuendo alla migliore offerta il punteggio massimo

L'elaborato dovrà essere composto da massimo 5 fogli A4 (solo fronte) con interlinea 1,5 carattere Times Roman di dimensione 11.

B.3 ORGANIZZAZIONE DI TORNEI ANCHE DI RILEVANZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Il concorrente dovrà presentare una relazione nella quale descriverà le modalità di organizzazione di tornei sia essi di rilevanza nazionale che internazionale.

Si valuteranno l'approccio metodologico e le modalità attuative in termini di efficacia, anche con riferimento alla capacità di curare e potenziare le relazioni e le collaborazioni con altri soggetti operanti nel settore o interessati in un'ottica di promozione della cultura sportiva e di valorizzazione del territorio

L'elaborato dovrà essere composto da massimo 5 fogli A4 (solo fronte) con interlinea 1,5 carattere Times Roman di dimensione 11.

B.4 MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE SUCCESSIVE ALLA REALIZZAZIONE – DETTAGLIO DI TEMPI ED INTEVENTI

Si valuterà la qualità e la frequenza del piano di custodia e vigilanza dell'impianto, delle pulizie, della qualità e frequenza degli interventi programmati di manutenzione ordinaria e/o straordinaria della intera struttura o delle sue parti.

La relazione dovrà essere composta da massimo 10 fogli A4 (solo fronte) con interlinea 1,5 carattere Times Roman di dimensione 11.

Sono esclusi dal conteggio eventuali elaborati grafici e/o schede tecniche e l'allegato "P.D.I."

Si evidenzia che qualunque informazione economica che costituisca anticipazione dell'Offerta Economica comporta l'esclusione dalla gara.

3. con riferimento agli elementi di valutazione **C- VALORE PUBBLICO DEL PROGETTO** articolato a sua volta in sotto-criteri:

C.1 RELAZIONI E LE SINERGIE CHE SI INTENDONO CREARE CON LE ALTRE REALTÀ ASSOCIATIVE E CENTRI ESTIVI GIÀ PRESENTI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE

Il concorrente dovrà presentare una relazione con la descrizione delle modalità/azioni con le quali intende sviluppare relazioni e sinergie con le realtà associative e centri estive presenti all'interno del territorio

comunale con espressa indicazione del numero di ore che si intende offrire per lezioni gratuite di padel con maestro a disposizione di associazioni e dei centri estivi.

Il punteggio sarà assegnato con formula direttamente proporzionale attribuendo alla migliore offerta il punteggio massimo

L'elaborato dovrà essere composto da massimo 5 fogli A4 (solo fronte) con interlinea 1,5 carattere Times Roman di dimensione 11.

C.2 PROGETTI/INIZIATIVE VOLTE ALL'INCLUSIONE SPORTIVA DI AREE DI CITTADINI FRAGILI E VULNERABILI VALUTATE IN TERMINI DI APERTURE RIVOLTE A DETERMINATE CATEGORIE O ADESIONE AI PROGRAMMI COMUNALI IN ESSERE

Il concorrente dovrà presentare una relazione con la descrizione/elencazione dei progetti/iniziativa con le quali intende promuovere l'inclusione sportiva di cittadini fragili e vulnerabili con indicazione del numero di ore offerte per lezioni gratuite di padel con maestro a disposizione dei disabili e/o associazioni del territorio.

Il punteggio sarà assegnato con formula direttamente proporzionale attribuendo alla migliore offerta il punteggio massimo

L'elaborato dovrà essere composto da massimo 5 fogli A4 (solo fronte) con interlinea 1,5 carattere Times Roman di dimensione 11.

C.3 INIZIATIVE VOLTE ALL'INCLUSIONE SOCIALE ATTRAVERSO PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO PER SOGGETTI FRAGILI ATTIVABILI IN ACCORDO CON IL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE

Il concorrente dovrà presentare una relazione indicando il numero di progetti di inserimento che si impegna a realizzare con la descrizione delle iniziative e delle modalità con le quali intende realizzare l'inclusione sociale.

Il punteggio sarà assegnato con formula direttamente proporzionale attribuendo alla migliore offerta il punteggio massimo

L'elaborato dovrà essere composto da massimo 5 fogli A4 (solo fronte) con interlinea 1,5 carattere Times Roman di dimensione 11.

C.4 INIZIATIVE DI SCONTISTICA RIVOLTA A SPECIFICI TARGET DI CITTADINI

Il concorrente dovrà presentare una relazione nella quale descrive le agevolazioni che intende applicare e/o convenzioni a favore di determinate categorie di utenti (bambini, ragazzi, over 65...)

Si valuteranno le tipologie di iniziative proposte e la qualità della proposta.

L'elaborato dovrà essere composto da massimo 5 fogli A4 (solo fronte) con interlinea 1,5 carattere Times Roman di dimensione 11

4. con riferimento agli elementi di valutazione D – CERTIFICAZIONE PARITÀ DI GENERE UNI/PdR 125:2022

Il concorrente dovrà dichiarare il possesso o meno di certificazioni parità di genere ai sensi della legge 162/2021, allegando alla stessa copia della certificazione a comprova.

Il punteggio sarà attribuito in caso di possesso, mentre nessun punteggio sarà assegnato in caso di assenza di certificazione.

4. con riferimento agli elementi di valutazione E – CAM EVENTI DM 19 OTTOBRE 2022, N. 459

Il concorrente dovrà indicare l'adozione di appositi CAM che valorizzino il territorio in termini di organizzazione e realizzazione di eventi (DM n. 459 del 19 ottobre 2022, GU Serie Generale n. 282 del 2.12.2022) È attribuito un punteggio premiante all'offerente che presenta una proposta di valorizzazione del luogo dell'evento al fine di:

- favorire l'occupazione dei professionisti e aspiranti professionisti del territorio;
- coinvolgere nell'organizzazione le attività economiche del territorio;
- promuovere le peculiarità del territorio

L'elaborato dovrà essere composto da massimo 5 fogli A4 (solo fronte) con interlinea 1,5 carattere Times Roman di dimensione 11

Per ciascun criterio:

- Sono esclusi dal conteggio eventuali elaborati grafici e/o schede tecniche, l'indice e la copertina.
- Si evidenzia che qualunque informazione economica che costituisca anticipazione dell'Offerta Economica comporta l'esclusione dalla gara

La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (che dovrà inserire a sistema copia della relativa procura).

In particolare, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento

da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

L'operatore economico allega, altresì, una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata delle relazioni, allegati e dichiarazioni rese in sede di offerta tecnica adeguatamente oscurate nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17. OFFERTA TEMPO E ECONOMICA – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ASSEVERATO E SCHEMA CONVENZIONE

La busta "Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica, ed è formulata su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/>.

L'Offerta economica contiene, a pena di esclusione (utilizzare il modello di offerta economica predisposto dal sistema SATER):

- 1) **un rialzo percentuale** da applicare al canone annuo posto a base di gara per tutta la durata dell'affidamento (stimato in € 10.000,00), che il Concessionario è tenuto a corrispondere al Comune. L'importo del canone di disponibilità annuo posto a base di gara è quantificato come da documenti allegati al presente Disciplinare;

Verranno prese in considerazione fino a n. 3 (tre) cifre decimali espresso in cifre.

L'offerta economica dovrà inoltre includere, la dichiarazione relativa a:

- 2) stima dei propri **costi della manodopera**, in cifre, relativi al personale stimato nell'esecuzione del contratto oggetto del presente affidamento;
- 3) stima dei **costi aziendali dell'offerente** concernenti **l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** (c.d. oneri aziendali della sicurezza);
- 4) **Dichiarazione offerta economica** (compilando il Modello offerta economica) sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore;

Si precisa che:

□ quanto agli **oneri aziendali della sicurezza**, essi si identificano nei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sostenuti *ex lege* dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa, commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque, diversi da quelli da interferenze.

Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati nell'offerta economica sono quindi quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, imputati allo specifico appalto.

La quantificazione di tali oneri è rimessa ad ogni partecipante alla gara, che deve indicarli **a pena di esclusione**, all'interno della propria offerta economica, nell'apposito "form on-line".

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti l'impresa, indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell'offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono;

□ quanto ai **costi della manodopera** indicati dall'offerente, **se inferiori a quelli indicati da questa stazione appaltante ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice** (con onere a carico del concorrente di dimostrare che ciò deriva da una più efficiente organizzazione aziendale), non potranno comunque essere inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui al citato art. 41 co. 13 del Codice. In tale ipotesi l'offerta è assoggettata a verifica.

L'indicazione degli oneri aziendali della sicurezza e dei costi della manodopera deve intendersi svincolata dall'offerta strettamente economica costituita dal rialzo sul canone concessorio da versare all'Ente concedente ed è necessaria per la complessiva valutazione della fattibilità dell'intervento ed il riscontro degli equilibri economico-finanziari.

17.1 PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO ASSEVERATO

In apposita sezione dell' "offerta economica" dovrà, altresì, essere caricato, a pena di esclusione, il piano economico-finanziario asseverato elaborato sulla base degli elementi economico-finanziari proposti in sede di offerta migliorativa (sia sotto il profilo tecnico, che economico) **da cui dovrà risultare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento.**

Il concorrente presenta il documento, sia in formato PDF sottoscritto, sia in formato aperto e con formule visibili e senza protezioni.

17.2 SCHEMA DI CONVENZIONE

Il concorrente deve, altresì, produrre (caricandola nell'apposita sezione dell'offerta economica" uno schema di convenzione che evidenzi, rispetto a quello incluso negli elaborati di progetto, le modifiche derivanti dalla complessiva offerta tecnica ed economica presentata dallo stesso.

17.3 SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA E DEGLI ULTERIORI DOCUMENTI RICHIESTI

L'offerta economica (comprensiva della dichiarazione offerta economica), il PEF e lo schema di convenzione devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (che dovrà inserire a sistema copia della relativa procura) ed inserite sul sistema telematico negli appositi spazi previsti.

In particolare, l'offerta economica, il PEF e lo schema di convenzione devono essere **firmati digitalmente:**

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività

giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere firmata digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta economica deve essere firmata digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La presente concessione verrà aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 185 c. 1 del D.Lgs n. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

CRITERI DI VALUTAZIONE	SUBCRITERIO	Tipologia di criterio D/Q/T	Punti max
A - PROGETTO TECNICO			
	A.1 Riduzione delle tempistiche nell'esecuzione dei lavori rispetto al cronoprogramma	Q	5
	A.2 Miglioramento dello sviluppo progettuale degli interventi di carattere edilizio e tecnologico proposti sull'area comprensivo della sistemazione generale dell'area di accesso e dell'area sportiva (vialetti,	D	13

	camminamenti, recinzioni, illuminazione, arredo urbano)		
	A.3 Migliorie progettuale relativa ai consumi energetici dell'impianto e all'impatto ambientale dello stesso	D	8
	A.4 Migliorie progettuale relativa all'impatto ambientale visivo	D	8
B - PROGETTO SPORTIVO E DI GESTIONE DELL'IMPIANTO			
	B.1 Conduzione e gestione della attività, (orari di apertura, custodia, pulizie, programma sportivo, programma di formazione). Qualità e quantità dei servizi offerti. Professionalità coinvolte	D	10
	B.2 Iniziative di avviamento sportivo scolastico atto alla diffusione della disciplina presso le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado	Q	5
	B.3 Organizzazione di tornei anche di rilevanza nazionale e internazionale	D	5
	B.4 Manutenzioni ordinarie e straordinarie successive alla realizzazione	D	10
C - VALORE PUBBLICO DEL PROGETTO			
	C.1 Relazioni e le sinergie che si intendono creare con le altre realtà associative e centri estivi già presenti all'interno del territorio comunale	Q	3
	C.2 Progetti/iniziative volte all'inclusione sportiva di aree di cittadini fragili e vulnerabili valutate in termini di aperture rivolte a determinate categorie o adesione ai programmi comunali in essere	Q	3
	C.3 Iniziative volte all'inclusione sociale attraverso progetti di inserimento lavorativo per soggetti fragili attivabili in accordo con il servizio sociale territoriale	Q	2
	C.4 Iniziative di scontistica rivolta a specifici target di cittadini	D	2
D - CERTIFICAZIONE PARITA' DI GENERE UNI/PdR 125:2022	Possesso di certificazioni parità di genere ai sensi della legge 162/2021	T	2
E - CAM EVENTI DM 19 ottobre 2022, n. 459	Valorizzazione del territorio	D	4
TOTALE PUNTI			80

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a punti **48** per il punteggio tecnico complessivo.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL

PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

Ciascun commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente variabile da zero ad uno, per ogni criterio o sub criterio di valutazione con i seguenti valori relativi ai diversi livelli di valutazione:

ottimo: 1

distinto: 0,9

buono: 0,8

discreto: 0,7

sufficiente: 0,6

quasi sufficiente: 0,5

mediocre: 0,4

insufficiente: 0,3

gravemente insufficiente: 0,2

quasi del tutto assente: 0,1

assente: 0

Sono ammessi valori intermedi.

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente, per ciascun concorrente viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, tale media viene poi trasformata in coefficiente definitivo, assegnando il valore 1 al coefficiente più elevato e di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti. Il coefficiente così ottenuto sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio o sub criterio. Non si procederà alla riparametrazione nel caso di un'unica offerta, la media matematica dei coefficienti sarà moltiplicata direttamente per il punteggio massimo attribuibile al criterio o al sub criterio.

All'elemento quantitativo cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, calcolato tramite le modalità indicate al punto 16.

Gli oneri derivanti dalla realizzazione delle soluzioni proposte sono da intendersi ricompresi all'interno del piano economico e finanziario presentato.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica (canone), è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente **Formula con interpolazione lineare**

$$C_i = C_a / C_{max}$$

Dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo; C_a = canone dell'offerta del concorrente *i*-esimo; C_{max} = canone dell'offerta più conveniente.

L'importo a base di gara del canone annuo è fissato in € 10.000,00 (oltre iva).

Si consideri, inoltre, che:

- saranno accettate solo offerte al rialzo;
- i risultati dell'offerta economica saranno troncati alla seconda cifra decimale.

18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo **aggregativo compensatore**.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

Dove

P_i = punteggio concorrente i- esimo;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i- esimo; **C_{bi}** = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i- esimo;

.....
C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i- esimo; **P_a** = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

.....
P_n = peso criterio di valutazione n.

I punteggi finali dei singoli criteri o dei subcriteri qualora previsti verranno arrotondati al secondo decimale (all'unità superiore se la terza cifra decimale risulti pari o superiore a cinque).

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Tutte le sedute pubbliche saranno svolte **esclusivamente** in modalità "seduta virtuale", saranno effettuate attraverso la piattaforma SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza. Inoltre, consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche
- delle offerte economiche.

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il **giorno 30/01/2024 alle ore 09:30**.

La tracciabilità di tutte le fasi della procedura di gara, l'inviolabilità delle buste telematiche e l'immodificabilità di ciascun documento presentato anche in virtù del contemporaneo utilizzo del sistema di firma digitale, sono garantite dalla piattaforma informatica SATER.

Disciplinare di gara

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate - come sopra precisato - potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Tale seduta pubblica virtuale, se necessario, sarà aggiornata alle ore 9:00 nei giorni feriali successivi (Lun-Ven).

Le successive sedute pubbliche virtuali (ivi comprese di apertura delle offerte tecniche) saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER almeno 1 giorno prima della data fissata.

La Centrale di Committenza nelle sedute pubbliche virtuali (per l'apertura telematica delle buste amministrative) opera quale seggio di gara - organo monocratico - mediante il Responsabile della fase di affidamento della stessa Centrale di Committenza.

Trattandosi di procedura aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle buste contenente l'Offerta tecnica e l'offerta economica nonché dei loro allegati è rimessa ad una Commissione giudicatrice appositamente nominata, come da successivo paragrafo.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Autorità di gara, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica ed economica resta, chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta;
- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare (eventualmente) la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 90 del D.lgs 36/2023, sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

In ogni caso, nei confronti dei concorrenti non ammessi, la stazione appaltante è tenuta ad effettuare le comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

La Centrale di Committenza del Tresinaro Secchia si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

22. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche, sono comunicate tramite SATER ai concorrenti ammessi ai sensi dell'articolo 20.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati da SATER.

La Commissione giudicatrice procede tramite il sistema telematico a:

- sbloccare ed aprire le offerte tecniche e verificare la regolarità formale e la consistenza;
- all'esame e valutazione delle offerte tecniche;
- all'eventuale esclusione delle offerte tecniche, con conseguente comunicazione al Responsabile di progetto, per l'adozione del provvedimento di esclusione.

In particolare, la Commissione, dopo la seduta pubblica, in una o più **sedute riservate**, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, sulla base della documentazione contenuta nell'**Offerta tecnica**, procede:

- a) all'esame e alla valutazione degli elementi tecnici;
- b) all'assegnazione dei punteggi delle singole offerte tecniche.

Al termine delle operazioni di cui sopra SATER consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Successivamente la Commissione, in seduta pubblica, convocata con le modalità indicate al punto 19:

- riepilogherà i punteggi complessivamente attribuiti alle singole offerte tecniche ed inserirà detti punteggi nel sistema telematico;
- procederà all'apertura delle offerte economiche dando lettura dei ribassi offerti, ed alla valutazione degli ulteriori documenti, la cui verifica sulla la regolarità formale, avverrà in seduta riservata, comunicando l'esito della verifica e la contestuale proposta di aggiudicazione in seduta pubblica virtuale, appositamente convocata.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP della Centrale di Committenza i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il canone nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110 d.lgs. n. 36/2023, la valutazione dell'anomalia dell'offerta richiederà la verifica della ragionevolezza della proposta presentata in termini di attendibilità, congruità e serietà, funzionale alla realizzabilità dell'intervento, con particolare attenzione volta alla sostenibilità del piano economico e finanziario presentato, tenuto conto dell'accoglienza del rischio economico esclusivamente in capo all'aggiudicatario.

La Commissione giudicatrice segnalerà al RUP ogni elemento utile alla valutazione di cui sopra.

Il RUP richiederà al concorrente la presentazione dei giustificativi ritenuti necessari, indicando gli elementi specifici dell'offerta ritenuti anomali. A tal fine, assegnerà un **termine non superiore a sette giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, potrà chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP escluderà le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, irragionevoli e inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 4.4.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati nei confronti del nuovo miglior offerente. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Una volta disposta l'aggiudicazione, ne sarà data comunicazione a tutti i concorrenti, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera c, del Codice e la relativa determina sarà pubblicata sul profilo del committente, all'indirizzo <https://unione-tresinaro-secchia.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/> I verbali di gara, conformemente all'allegato 9 della delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 (G.U. n.24 del 30 gennaio 2023), nonché agli obblighi di pubblicazione contenuti nel PIAO 2023-2025 di questo Ente, saranno anch'essi pubblicati sul profilo del committente, unitamente alla determina di aggiudicazione.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del

provvedimento di aggiudicazione e, comunque, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula della convenzione; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice nonché nell'art. 25 dello schema di convenzione.

In caso di aggiudicazione, dovranno essere prestate altre garanzie, tra le quali quelle specifiche per l'attività di progettazione e la cauzione per le penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera di cui all'art. 193 Codice, nonché quelle previste dallo schema di convenzione.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante di questa stazione appaltante.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione con le modalità che gli saranno indicate nella richiesta.

L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 2.280,00.

Saranno comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al Servizio FVOE accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Home / Accedi ai servizi / Fascicolo virtuale dell'operatore economico – FVOE), seguendo le istruzioni ivi contenute, cui si rimanda, nonché acquisire il "PASSOE".

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del servizio FVOE – Fascicolo virtuale dell'operatore economico, salvo quanto di seguito.

Il controllo antimafia verrà eseguito, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, fatta salva la consultazione della c.d. White List, ai sensi dell'art. 52 bis L. 190/2012, dell'art. 3 bis del DPR 18/04/2013 (come aggiornato dal d.p.c.m. 24/11/2016), e dell'art.3 DL 76/2020.

La verifica del requisito di regolarità contributiva sarà effettuata tramite DURC online.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Aggiudicatario è tenuto a recepire e a diffondere, ai soggetti che a qualsiasi titolo svolgono attività previste dalla procedura in oggetto, il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione Tresinaro Secchia e dei Comuni aderenti approvato con deliberazione della giunta dell'Unione n. 27 del 30 marzo 2021 Codice di Comportamento: Codice di comportamento dei dipendenti di cui al D.P.R. n. 62/2013, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione e dei Comuni afferenti, approvato con Deliberazione n. 27 del 30 marzo 2021 della Giunta dell'Unione Tresinaro Secchia (scaricabili all'indirizzo: <https://www.tresinarosecchia.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/>)

Ogni violazione degli obblighi comportamentali in essi previsti comporterà, a seconda della fase procedimentale in essere al momento della violazione, la decadenza dall'aggiudicazione o la risoluzione del rapporto contrattuale.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del D.Lgs. 50/2016 (norma tuttora vigente in virtù della disposizione transitoria contenuta nell'art.225 comma 2 del D.Lgs. 36/2023) e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n. 241/1990 e successive modificazioni.

Ai sensi del comma 2 del sopra citato art. 53, il diritto di accesso è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;

- in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione

Le richieste di accesso agli atti e le relative risposte sono effettuate attraverso il sistema secondo le modalità indicate nelle guide all'utilizzo della piattaforma SATER "richiesta di accesso agli atti" accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia – Romagna – sez. di Parma, Piazza Santafiora n. 7, 43121 Parma.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii e del Regolamento UE 2016/679 GDPR nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara e in generale per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

30. NORME E RINVIO

Normativa applicabile: per quanto non previsto si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, di contabilità pubblica e di lotta alla delinquenza mafiosa.

Alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile. In particolare, si rinvia alle disposizioni di legge contenute nel Codice e alle ulteriori leggi vigenti.